



COMUNE DI MARSCIANO

REGOLAMENTO PER L'ESPOSIZIONE DI LUMINARIE

1. La collocazione di luminarie lungo le strade è soggetta a preventiva autorizzazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale con parere dell'Area Tecnica del Comune di Marsciano. L'autorizzazione deve essere richiesta dal legale rappresentante di impresa individuale o societaria, di ente o di associazione.
2. Non è consentita la collocazione di luminarie sui pali di illuminazione pubblica.
3. Per utilizzare o collocare ganci, attacchi e supporti in genere, apposti sulle facciate degli edifici, è necessario il consenso scritto della proprietà, che deve essere allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione.
4. Le linee di alimentazione delle luminarie eventualmente installate sui pali in acciaio non di proprietà comunale o adiacenti a corpi metallici dovranno essere realizzate con materiali certificati in doppio isolamento.
5. Le luminarie, poste trasversalmente sulla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m. 3,00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito di pedoni e velocipedi.
6. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune di Marsciano una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di contatti accidentali alle persone e contro il rischio di sovraccarichi e corto circuiti ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune di Marsciano la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
7. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
8. La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 5 giorni dal termine della manifestazione e/o dal periodo di festività.

9. Le installazioni dovranno avvenire in modo tale da garantire la massima sicurezza per i cittadini, sollevando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a terzi, nonché limiti o disturbi dell'esercizio di diritti altrui.
10. E' fatto obbligo al titolare di rispettare, nell'esecuzione dei lavori, la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale.
11. La richiesta di autorizzazione per la collocazione di luminarie, dovrà essere presentata almeno 7 giorni prima dell'installazione delle luminarie, e dovrà contenere la seguente documentazione:
 - a. Domanda in carta semplice (completa di marca da bollo da € 16,00);
 - b. il disegno schematico della decorazione con l'indicazione dei punti di installazione;
 - c. dichiarazione del committente circa l'ottenimento del nulla osta di tutti i proprietari di fabbricati e/o manufatti su cui verranno effettuate le installazioni delle luminarie;
 - d. documentazione attestante i requisiti tecnici posseduti dalla persona incaricata dell'installazione degli impianti;
 - e. copia della licenza di pubblica sicurezza rilasciata dalla Questura alle ditte installatrici, come previsto dall'Art. 57 del Testo Unico sulle leggi di Pubblica Sicurezza;
 - f. eventuale autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico;
 - g. marca da bollo da € 16.00 per l'autorizzazione.
12. Chi viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 ad € 500,00 ed alla rimozione delle luminarie.